



Repertorio n. 35883

Raccolta n. 14297

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DI STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"Alfonso e Meri Romano ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno novembre duemilaquindici
in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47 alle ore dodici.
Innanzitutto a me Dottor Giuseppe Fiordiliso, Notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio in Via Ponte di Tappia, n. 47

SI COSTITUISCONO

ROMANO Guido, nato ad Aversa (CE) l'11 luglio 1945, domiciliato a Roma in Via Nepi n.28, C.F. RMN GDU 45L11 A512 H;
GENTILE Antonio, nato a Tropea (CZ) l'1 maggio 1947, domiciliato a Napoli in Via Agostino Depretis n.62, C.F. GNT NTN 47E01 L452 H;
ROMANO Alessandra, nata a Napoli il 29 giugno 1974, domiciliata a Roma in Via Giustino Fortunato n.23, C.F. RMN LSN 74H69 F839 H;

RICCI Giampiero, nato a Roma il 27 marzo 1971, domiciliato a Roma in Via Cicerone n.49, C.F. RCC GPR 71C27 H501 Z;

Io Notaio sono certo delle identità personali dei costituiti.

ARTICOLO 1

I signori ROMANO Guido, GENTILE Antonio, ROMANO Alessandra e RICCI Giampiero, quali soci dell'Associazione denominata "Alfonso e Meri Romano ONLUS", con sede in Roma Via Cicerone n. 49 c/o lo Studio del dott. Giampiero Ricci, Codice Fiscale 97790470583 dato atto della regolarità di convocazione della costituzione della presente assemblea dichiarano la stessa atto a deliberare essendo presenti quattro soci sul totale di cinque.

Quindi ad unanimità deliberano di

Modificare

gli Articoli 3 e 12 dello Statuto dell'Associazione nei seguenti termini letterali:

"Articolo 3 - Oggetto e scopi.

L'Associazione, ha per scopi:

- perseguire esclusivamente finalità sociali;
- sostenere l'azione missionaria della Chiesa Cattolica, mediante adozioni a distanza di bambini e adolescenti in stato di disagio economico, familiare e sociale in Africa, Asia, Sud e Centro America; supportare l'opera missionaria di p. Sandro Canton nato a Candiana (PD) il 26 novembre 1957, domiciliato in Italia in Napoli - Piazza Piedigrotta n. 24 - Codice Fiscale CNT SDR 57S26 B589 K, e, al momento, nella Repubblica Centro Africana.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche indirettamente, utili, ovvero dispensare compensi o qualsivoglia altra utilità ai propri soci ed aderenti per e-

Notaio
Giuseppe Fiordiliso

Via della Libertà n. 67
80055 PORTICI (NA)
Tel.: 0815525361 - 0817754202
Fax: 0815522583

email: giuseppe.fiordiliso@notariato.it

R E G I S T R A T O
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale
di NAPOLI
il 26/11/2015
al n. 9140
Serie 1T
€. 200,00

ventuali attività e servizi svolti, anche indirettamente, a proprio favore.

L'Associazione opera tassativamente nel rispetto e con l'osservanza di:

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10 e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS" e loro successive proroghe e modifiche. All'associazione è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle tipiche delle onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, che, viceversa, vanno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse".

I costituiti mi consegnano il testo integrale dello Statuto aggiornato in conseguenza delle deliberate modifiche; tale testo di Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

I costituiti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate due, ho dato lettura alle parti che lo approvano. Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e trentacinque

Firmato:

ROMANO Guido

GENTILE Antonio

ROMANO Alessandra

RICCI Giampiero.

GIUSEPPE FIORDILISO NOTAIO SIGILLO

Allegato "A"
al Rep. n. 35883
Racc. n. 14297

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Alfonso e Meri Romano ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione.

E' costituita l'Associazione denominata "Alfonso e Meri Romano ONLUS".

L'Associazione si propone l'utilizzo dell'acronimo ONLUS, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolte al pubblico.

Articolo 2 - Sede dell'Associazione.

L'Associazione ha la sede in Roma, Via Cicerone n. 49 c/o lo studio del dott. Giampiero Ricci.

Articolo 3 - Oggetto e scopi.

L'Associazione, ha per scopi:

- perseguire esclusivamente finalità sociali
- sostenere l'azione missionaria della Chiesa Cattolica, mediante adozioni a distanza di bambini e adolescenti in stato di disagio economico, familiare e sociale in Africa, Asia, Sud e Centro America; supportare l'opera missionaria di p. Sandro Canton nato a Candiana (PD) il 26 novembre 1957, domiciliato in Italia in Napoli - Piazza Piedigrotta n. 24 - Codice Fiscale CNT SDR 57S26 B589 K, e, al momento, nella Repubblica Centro Africana.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche indirettamente, utili, ovvero dispensare compensi o qualsivoglia altra utilità ai propri soci ed aderenti per eventuali attività e servizi svolti, anche indirettamente, a proprio favore.

L'Associazione, opera tassativamente nel rispetto e con l'osservanza di:

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10 e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS" e loro successive proroghe e modifiche. All'associazione e' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle tipiche delle onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni mobili, immobili, immateriali, di qualsiasi natura che, a qualsiasi titolo siano acquistati dall'Associazione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, come si legge nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di chi intenda aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto all'eventuale versamento iniziale, ove previsto.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o esclusione del socio dall'Associazione.

Il versamento, oltre ai diritti di partecipazione, non crea diritti di natura economica e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasferibili o trasmissibili a terzi.

Articolo 5 - Partecipazione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per tutte le ulteriori decisioni di competenza dell'organo assembleare.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno assunto l'iniziativa della costituzione dell'Associazione e che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione.

Sono **soci ordinari** dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono **soci onorari** dell'Associazione coloro che siano insigniti tali, per iniziativa del Consiglio Direttivo, per aver dato contributi di qualsiasi natura, anche di mero prestigio, all'Associazione.

Chi intenda aderire all'Associazione, **nella propria richiesta**, deve manifestare condivisione delle finalità dell'Associazione. I soci dovranno comunicare al Consiglio Direttivo le loro generalità, l'elezione di domicilio e un indirizzo di posta elettronica attivo per ricevere con detto mezzo di comunicazione le convocazioni dell'assemblea e ogni informazione afferente alle iniziative dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, la sua volontà di recedere dall'Associazione; il

recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Consiglio Direttivo e non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo, nè ad una quota del patrimonio dell'Associazione.

Il socio può essere escluso con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo solamente in presenza di gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica e il relativo provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. L'escluso che non condivide le ragioni dell'esclusione e che intenda opporsi alla stessa, può attivare il procedimento arbitrale di cui al presente Statuto nei 30 giorni successivi alla notifica dell'esclusione. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del lodo.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario - Tesoriere.

L'attribuzione delle cariche sociali non comporta alcun diritto a compensi di qualsiasi natura.

Articolo 7 - L'Assemblea.

L'assemblea è composta da tutti i partecipanti all'Associazione, fondatori e soci, ordinari ed onorari. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio dell'Associazione;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- scioglimento liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè in Italia almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è altresì convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere fatta pervenire a tutti i soci a mezzo di posta elettronica presso l'indirizzo telematico indicato dal socio almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio e almeno 3 (tre) giorni prima di ogni altra adunanza.

Le decisioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modifiche statutarie possono essere adottate, sia in prima sia in seconda convocazione, soltanto con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima sia in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo.

L'amministrazione dell'Associazione è attribuita al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario - Tesoriere.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci, decide sulle ammissioni o esclusioni dei soci e su ogni altra materia affidata per Legge o per Statuto all'organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, ed il Segretario-Tesoriere.

I Consiglieri restano in carica per cinque anni.

Alla scadenza del mandato i Consiglieri restano in carica con pieni poteri fino alla nomina dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in sede assembleare, che può tenersi anche in conferenza audio-video.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà presentarsi dimissionario alla successiva Assemblea, **da convocarsi entro trenta giorni dal verificarsi di uno dei due casi indicati.**

Fino alla nomina dei nuovi consiglieri le funzioni amministrative **di ordinaria amministrazione** e di rappresentanza sono esercitate dal/dai consigliere/i in carica.

Articolo 9. - Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ove riunito in sede assembleare, previa redazione del relativo Ordine del Giorno, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente coadiuva il Segretario-Tesoriere nella redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresen-

tanza esclusiva dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio per ogni atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Articolo 10 - Il Segretario-Tesoriere

Le funzioni di Segretario-Tesoriere sono attribuite, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi membri.

Il Segretario-Tesoriere è responsabile della cura e disbrigo della corrispondenza, della redazione dei verbali, della cura e gestione della cassa dell'Associazione, della tenuta della contabilità, dell'effettuazione delle relative verifiche, del controllo e regolare tenuta dei libri contabili, della redazione del bilancio e delle relative relazioni.

Articolo 11 - Bilancio.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, entro il 30 aprile immediatamente successivo.

Articolo 12 - Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, che, viceversa, vanno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 - Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662 organismo istituito con DPCM di 26 settembre 2000 (in GU n.229 del 30 settembre 2000); salva diversa disposizione imposta dalla legge come previsto dalla lettera f) della norma citata.

I beni affidati in concessione d'uso all'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 14 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse sorgere tra uno o più associati e l'Associazione, anche in relazione alla pretesa invalidità e/o inefficacia di deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo, ovvero tra uno o più associati e/o l'Associazione verso il Consiglio Direttivo e/o il suo Presidente e/o altro Consigliere, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto ovvero per altre ragioni comunque con-

nesse all'attività associativa e che possa formare oggetto di compromesso, sarà comunque rimessa al giudizio di un Arbitro Unico da nominarsi di comune accordo tra le parti contendenti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura, ma sempre nel rispetto del contraddittorio.

Se il lodo dovesse essere dichiarato invalido dalla Corte d'Appello per i motivi di cui all'art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), o 12), terzo, quarto o quinto, sarà comunque preclusa la decisione di merito dell'Autorità Giudiziaria e l'arbitrato dovrà essere ripetuto.

Firmato:

ROMANO GUIDO

GENTILE ANTONIO

ROMANO ALESSANDRA

RICCI GIAMPIERO.

GIUSEPPE FIORDILISO NOTAIO SIGILLO